



03276-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Aldo Aceto	- Presidente -	Sent. n. 2276 sez.
Stefano Corbetta		UP- 01/12/2021
Gianni Filippo Reynaud		R.G.N. 16257/2021
Giuseppe Noviello	- Relatore -	MOTIVAZIONE
Ubalda Macrì		SEMPLIFICATA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) nato a (omissis) ;

avverso la sentenza del 27/01/2021 del tribunale di Napoli Nord;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;

letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in punto di omessa pronuncia verso la richiesta di applicazione dell'art. 131 bis c.p. e in subordine l'annullamento con rinvio in punto di diniego della concessione della sospensione.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il tribunale di Napoli Nord, con sentenza del 27 gennaio 2021 condannava (omissis) in relazione al reato, riqualificato, di cui all'art. 256 comma 1 lett. a) Dlgs. 152/06.


2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso (omissis) mediante il proprio difensore, prospettando due motivi di impugnazione.

3. Deduce, con il primo, il vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 163 cod. pen. Il diniego del beneficio della sospensione condizionale sarebbe immotivato e illogico, siccome fondato su argomenti presuntivi, senza indicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che ostino al predetto beneficio. E senza considerare l'incensuratezza del ricorrente e la personalità positiva dell'imputato, desumibile dal comportamento tenuto nell'immediatezza dei fatti e consistito nello smaltimento dei rifiuti.

4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen., per omessa motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione per la particolare tenuità del fatto. Ricorrendone i presupposti di legge.

5. Il secondo motivo, preliminare sul piano giuridico e logico rispetto al primo, è fondato, atteso che il giudice non ha fornito risposta a la specifica domanda di assoluzione in relazione alla fattispecie ex art. 131 bis cod. pen.

6. Anche il primo motivo è fondato, avendo il tribunale operato una prognosi di recidivanza fondata sulla possibilità che il ricorrente si ritrovi in un contesto fattuale favorevole alla consumazione di una nuova condotta illecita piuttosto che sulla inclinazione personale dello stesso alla futura commissione di illeciti. E' utile sottolineare, al riguardo, che la concessione o il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena sono rimessi alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale nell'esercizio del relativo potere deve formulare la prognosi, positiva o negativa, di ravvedimento personale di cui all'art. 164, comma primo, cod. pen.. L'obbligo della relativa motivazione da parte del giudice, tuttavia, non viene assolto con la mera indicazione delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., bensì esplicitando l'iter logico seguito per il giudizio conclusivo, con riguardo ad uno o più delle specifiche circostanze e criteri che egli ritenga prevalenti (Sez. 1, n. 9693 del 18/06/1992 Rv. 191875 - 01).



5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata limitatamente alla applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.) e alla eventuale concessione, in caso di previa esclusione della configurabilità della predetta fattispecie, della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Napoli Nord, in diversa persona fisica. Visto l'art. 624 c. p. p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.


P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.) e alla eventuale concessione della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Napoli Nord, in diversa persona fisica. Visto l'art. 624 c. p. p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Così deciso il 01/03/2021.

Il Consigliere estensore

Giuseppe Novello



Il Presidente

Aldo Aceto

